



Roma, 14/11/2012

Ufficio: DIR
Protocollo: 201200007446/A.G.
Oggetto: **Agenas – nuove Faq crediti ECM**

Circolare n. 8148

SS
AFP 2
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Disponibili sul sito dell'Agenas le nuove Faq sui crediti ECM

Sul sito dell'Agenas, sezione Ecm sono state inserite nuove Faq (all.1). In particolare, nella categoria "Crediti formativi: FAD, FSC, RES, Congressi", alle domande "È obbligatoria l'Ecm?" e "Come si deve comportare chi usufruisce dell'esenzione da Ecm?" sono riepilogate le principali esenzioni Ecm (corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza, soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza e in materia di adempimento del servizio militare).

Si ricorda, poi, fermo restando che l'esonero è valido per tutto il periodo in cui il soggetto si trova in tale situazione, che nel caso in cui tale periodo ricadesse a cavallo di due anni, l'anno di validità per l'esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore e che eventuali crediti percepiti nell'anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l'anno successivo.

FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582
e-mail: posta@pec.fofi.it – posta@fofi.it - sito: www.fofi.it

Alla domanda “*Come devono essere rilasciati ai partecipanti gli attestati con i crediti formativi?*”, si precisa che è responsabilità del Provider attribuire correttamente i crediti Ecm al partecipante scegliendo la modalità più opportuna di rilascio dell’attestato. Se si utilizza la posta elettronica occorre che sia certificata (PEC). Sono altresì validi gli attestati generati all’interno della piattaforma Fad dopo il superamento del questionario per la verifica dell’apprendimento dei discenti, sempreché sia garantita la tracciabilità all’interno della piattaforma informatica. La validità dei crediti è subordinata al pagamento da parte del Provider del contributo alle spese per l’evento formativo in questione.

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, inoltre, ha stabilito che il debito formativo dei professionisti sanitari domiciliati o che svolgono la propria attività presso le zone colpite dal terremoto del maggio 2012, di cui al decreto legge del 6 giugno 2012 n. 74, è ridotto da 100 a 50 crediti formativi nel biennio 2012-2013. Sono confermati 50 crediti formativi per l’anno 2011. Complessivamente i richiamati professionisti sanitari dovranno acquisire 100 crediti formativi per il triennio 2011-2013.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr Andrea Mandelli)

All.1